

SCADE IL 31 MARZO 2026 LA COMUNICAZIONE AL GSE PER I CREDITI 4.0

Il quadro normativo legato al Credito d'Imposta 4.0 continua a evolversi, richiedendo alle imprese un monitoraggio costante non solo dei requisiti tecnici, ma anche delle rigide scadenze comunicative. Gli ultimi interventi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e dell'Agenzia delle Entrate delineano un perimetro operativo per la chiusura degli investimenti 2025.

Con il Decreto Direttoriale del 28 gennaio 2026, il Mimit ha risposto alle difficoltà tecniche riscontrate da molte imprese nel consolidare i dati definitivi degli investimenti ultimati a fine anno.

Cosa cambia concretamente:

- la comunicazione di completamento per i beni strumentali (materiali e immateriali) interconnessi entro il 31 dicembre 2025 slitta dal 31 gennaio al 31 marzo 2026;
- resta obbligatorio l'uso esclusivo della Piattaforma Transizione 4.0 del GSE.

È fondamentale non confondere la scadenza di marzo con quella relativa agli investimenti "prenotati". Per i beni per i quali entro il 31/12/2025 sia stato accettato l'ordine e versato un acconto pari ad almeno il 20%, il termine ultimo per l'ultimazione è il 30 giugno 2026, in questo specifico caso, la comunicazione di completamento dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2026.

L'Interpello 40/2026: il "faro" dell'Agenzia delle Entrate sulla validità del credito

Se il Mimit gestisce le scadenze, l'Agenzia delle Entrate ne definisce le conseguenze sanzionatorie. La Risposta all'Interpello n. 40 del 16 febbraio 2026 assume un rilievo centrale, poiché chiarisce la natura degli obblighi introdotti dal D.L. 39/2024 (il decreto che ha imposto la comunicazione preventiva e consuntiva). L'Agenzia delle entrate, con la risposta in commento, fornisce quindi le indicazioni in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0.



La risposta chiarisce un principio fondamentale: i crediti d'imposta maturano con l'investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione. Nel documento pubblicato oggi, l'Amministrazione finanziaria distingue tra violazioni ancora rimovibili e violazioni soltanto ravvedibili, indicando passo per passo come procedere al riversamento, alla regolarizzazione ed all'accesso alle sanzioni ridotte da ravvedimento.

I contenuti del chiarimento riguardano per lo più i seguenti aspetti:

Natura dell'adempimento	La comunicazione al GSE non è un mero onere statistico, ma una condizione di fruibilità. Senza l'invio, il credito non è compensabile.
Sanzioni e Sanabilità	L'AdE chiarisce che la mancata comunicazione non determina la revoca dell'agevolazione se i requisiti sostanziali (interconnessione, perizia, etc.) sono presenti. Tuttavia, per "sbloccare" la compensazione in caso di ritardo, l'impresa deve ricorrere alla remissione in bonis o alle sanzioni amministrative fisse per violazioni formali, a seconda della tempistica dell'invio.
Blocco dei Crediti	L'interpello conferma che l'Agenzia incrocerà i dati GSE con i modelli F24. In assenza di match, il modello di pagamento verrà scartato, con conseguenti rischi di morosità fiscale.

Si ricorda che ai fini del buon esito degli investimenti occorre:

1. verificare che la comunicazione ex ante (se dovuta) sia stata trasmessa correttamente;
2. raccogliere le certificazioni e le perizie asseverate definitive;
3. accedere all'Area Clienti del GSE e completare il caricamento dei dati per gli investimenti 2025;
4. monitorare la ricevuta di avvenuta trasmissione, documento essenziale in caso di controlli dell'Agenzia delle Entrate.



Il codice tributo da utilizzare sarà il 7077.